



CITTA' DI VITTORIA
(Libero Consorzio Comunale Di Ragusa)
DIREZIONE RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Data 10.04.2024

Atto n°. 1173

Oggetto: Accoglimento dell'istanza di congedo straordinario retribuito, ai sensi dell'art. 42 del D.L.vo 151/01, della dipendente (Omiss) "Esecutore dei Servizi Amministrativi", Area degli operatori esperti ex cat. "B", da fruire in modo frazionato.

Parere Regolarità Tecnica	
VISTA la presente determinazione ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica Si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa	
Vittoria, 10.04.2024	Il Dirigente f.to Sulsenti
Parere Regolarità Contabile	
VISTA la presente determinazione ESPRIME PARERE favorevole in ordine alla regolarità contabile L'importo della spesa di €. è imputata al CAP.	
VISTO: si attesta la copertura Finanziaria Si dà atto che la presente determinazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul I patrimonio dell'Ente.	
Vittoria, 10.04.2024	Il Dirigente f.to Sulsenti
Spazio riservato al Segretario Generale	
Vittoria,.....	Il Segretario Generale

Il Dirigente

Visto:

- ✓ l'istanza acquisita al protocollo direzionale in data 05/04/2024 al n. 1032/RU della dipendente (Omiss) "Esecutore dei Servizi Amministrativi" Area degli operatori esperti ex cat. "B", con la quale chiede il riconoscimento del diritto al congedo straordinario retribuito, ai sensi dell'art. 42 del D.L.vo 151/01 di integrazione alle disposizioni previste dalla Legge n. 53/2000, per potere assistere la propria madre vedova Sig.ra (Omiss) nata a (Omiss) il (Omiss), in situazione di disabilità grave, riconosciuta ai sensi dell'art.3, comma 3 della L. 104/92, da fruire in modo frazionato nei seguenti giorni:
Mese di aprile 2024: 11-16-18-23e il 30 (gg. 05)
Mese di maggio 2024: 14-16-21-23-28 e il 30 (gg. 06)
Mese di giugno 2024: 13-18-20-25 e il 28 (gg. 05)
per un totale complessivo di giorni 16
- ✓ l'art. 42 del D. Lgs. 151/2001 come novellato dall'art. 4, del D.Lgs. n. 119 del 18/07/2011, in materia di congedo per assistenza di soggetto portatore di handicap grave ed in particolare il comma 5 che stabilisce di includere, in primis, tra il novero dei soggetti legittimati quali aventi diritto, il coniuge

convivente *“in caso di mancanza o decesso o in presenza di patologie invalidanti ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi del disabile che abbisogna assistenza”*, per fruire per come disposto al comma 5-bis della normativa testé citata, del congedo retribuito ivi previsto della durata di due anni in tutto nell’arco della vita lavorativa, che può essere fruito continuativamente oppure frazionato a giorni;

- ✓ la lettera Circolare del 18 febbraio 2010 prot. n. 3884, con la quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, afferma che: *“al fine di addivenire ad una interpretazione del concetto di convivenza che faccia salvi i diritti del disabile e del soggetto che lo assiste, rispondendo, nel contempo, alla necessità di contenere possibili abusi e un uso distorto del beneficio, si ritiene giusto ricondurre tale concetto a tutte quelle situazioni in cui, sia il disabile che il soggetto che lo assiste abbiano la residenza nello stesso Comune, riferita allo stesso indirizzo: stesso numero civico anche se in interni diversi;*

Dato atto che:

- ✓ che il congedo non può superare la durata complessiva di due anni, per assistere la persona portatrice di disabilità grave, nell’arco della vita lavorativa del richiedente;
- ✓ che il limite dei due anni si calcola tenendo conto della durata convenzionale dell’anno di 365 gg. quindi, $365 \text{ gg} \times 2 \text{ anni} = 730 \text{ gg}$ quale limite della durata massima del congedo retribuito;
- ✓ che ai sensi della superiore norma legislativa, con determinazione dirigenziale n.343 del 14.02.2022 e successive di cui in ultimo la n.02 del 04/01/2024 è stato autorizzato il congedo straordinario retribuito **per complessivi giorni 116**, fruito dalla suddetta dipendente in modo frazionato nei seguenti mesi:
 - Mese di febbraio 2022: 16-17-22-24 (gg.04)**
 - Mese di marzo 2022: 01-03-08-10-15-17-22-24 (gg.08)**
 - Mese di aprile 2022: 05-07-12- 14 (gg.04)**
 - Mese di maggio 2022: 03-05-10-12-17-19 (gg.06)**
 - Mese di giugno 2022: 07-09-14-16 (gg.04)**
 - Mese di settembre 2022: 15-20-22-27-29 (gg.05)**
 - Mese di ottobre 2022: 13-18-20-25-27 (gg.05)**
 - Mese di novembre 2022: 15-17-22-24-29 (gg.05)**
 - Mese di dicembre 2022: 15-20-22-27 (gg.04)**
 - Mese di gennaio 2023 : 10-12-17-19-24-26 e il 31 (gg. 07)**
 - Mese di febbraio 2023: 09-14-16-21- 23 e il 28 (gg. 06)**
 - Mese di marzo 2023: 09-14-16-21-23-28 e il 30 (gg. 07)**
 - Mese di aprile 2023: 13-20 e il 27 (gg. 03)**
 - Mese di maggio 2023: 11-16-18-23-25 e il 30 (gg. 06)**
 - Mese di giugno 2023: 13-15 e il 20 (gg. 03)**
 - Mese di settembre 2023 : 14-19-21-26 e il 28 (gg. 05)**
 - Mese di ottobre 2023: 10-12-17-19-24-26 e il 31 (gg. 07)**
 - Mese di novembre 2023:09-14-16-21-23-28 e il 30 (gg. 07)**
 - Mese di dicembre 2023:12 e 14 (gg.02)**
 - Mese di gennaio 2024 : 09-11-16-18 e il 30 (gg. 05)**
 - Mese di febbraio 2024: 08-13-15-20-22-27 e il 29 (gg. 07)**
 - Mese di marzo 2024:12-14-19-21-26 e il 28 (gg. 06)**
- ✓ che la dipendente di cui trattasi ha dichiarato nell'istanza n.1032/2024 ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, *”di essere figlia unica e di assistere in modo esclusivo e continuativo la propria madre vedova Sig.ra (Omiss) nata a (Omiss) il (Omiss) riconosciuta in situazione di disabilità grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3 della L. 104/92 dal Tribunale di Ragusa in data 02/02/2017; di essere*

convivente con il proprio familiare disabile presso lo stesso stabile sito a Vittoria in (Omiss) n. (Omiss), che nessun altro familiare beneficia del congedo per lo stesso portatore di handicap e che la propria madre non è ricoverata a tempo pieno presso alcun istituto specializzato”;

- ✓ l’art. 32 della Costituzione che garantisce il diritto alla salute e la tutela degli obblighi inderogabili di solidarietà derivanti dal legame familiare;

Considerato che:

- a) il comma 5-ter dell’art. 42 del D.L.vo n. 151 del 26/03/2001, per come introdotto dall’art. 4, comma 1 lettera b) del D.L.vo n. 119 del 18/07/2011 che testualmente recita: “... *Durante il periodo di congedo il richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l’indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di €. 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall’anno 2011, sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati*”;
- b) secondo gli indici ISTAT, per l’anno 2024 l’indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di Euro 56.586,00;
- c) come da prospetto contabile dal quale risulta che la dipendente in argomento percepisce la retribuzione annua comprensiva di contribuzione figurativa di € **25.296,36** pertanto, potrà percepire l’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, con l’esclusione della tredicesima mensilità, così come espressamente disposto al comma 5-quinquies del D.Lgs. 151/2001, come introdotto dall’art. 4 del D.Lgs n. 119/11, che disciplina: “*Il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto ...*”;
- d) il comma 5- quater, anch’esso introdotto dall’art. 4 lettera b) del D.Lgs n. 119/11, che testualmente recita: “*I soggetti che usufruiscono dei congedi di cui al comma 5 per un periodo di congedo straordinario continuativo non superiore a mesi sei, hanno diritto di usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero di giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza il riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa*”;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra e, in base alla documentazione prodotta dalla dipendente (Omiss) di poter accogliere la richiesta di fruizione del congedo straordinario retribuito per il periodo sopra citato;

Visto l’OREL vigente in Sicilia;

DETERMINA

Per i motivi sopra esposti:

1. **Prendere atto** dell’istanza acquisita al protocollo direzionale in data 05/04/2024 al n. 1032/RU della dipendente (Omiss) “Esecutore dei Servizi Amministrativi”- Area degli operatori esperti ex cat. “B”, con la quale chiede il riconoscimento del diritto al congedo straordinario retribuito, ai sensi dell’art. 42 del D.L.vo 151/01 di integrazione alle disposizioni previste dalla Legge n. 53/2000, per potere assistere la propria madre vedova Sig.ra (Omiss) nata a (Omiss) il (Omiss), in situazione di disabilità grave, riconosciuta ai sensi dell’art.3, comma 3 della L. 104/92, da fruire in modo frazionato nei seguenti giorni:

Mese di aprile 2024: 11-16-18-23 e il 30 (gg. 05)

Mese di maggio 2024: 14-16-21-23-28 e il 30 (gg. 06)

Mese di giugno 2024: 13-18-20-25 e il 28 (gg. 05)

per un totale complessivo di giorni 16

2. **Autorizzare** il congedo straordinario retribuito di cui al punto 1 - ai sensi dell'art. 42 del D.L.vo 151/01, come novellato dall'art. 4 del D.L.vo n. 119 del 18/07/2011- alla dipendente (Omiss) "Esecutore dei Servizi Amministrativi", Cat. "B" pos. ec."B2", per assistere il suddetto familiare disabile riconosciuto in stato di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L.104/92.

3. **Dare atto che:**

- a. ai sensi del comma 5-ter dell'art. 42 del D.L.vo n. 151 del 26/03/2001 per come introdotto dall'art. 4, comma 1, lettera b) del D.L.vo n. 119 del 18/07/2011, il dipendente di cui trattasi durante tale periodo di congedo, ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento e, il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di €. 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2011, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
- b. secondo gli indici ISTAT, per l'anno 2024 l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di Euro 56.586,00.
- c. la suddetta dipendente percepisce la retribuzione annua comprensiva di contribuzione figurativa di € 25.296,36 con l'esclusione della tredicesima mensilità, pertanto, durante il periodo di detto congedo, potrà percepire l'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, di cui all'allegato prospetto contabile.
- d. il richiesto periodo di congedo straordinario retribuito, ai sensi del comma 5-quinquies del D.L.vo n. 151 del 26/03/2001, di cui all'art. 4, comma 1 lettera b) del D.L.vo n. 119/11, non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.
- e. la dipendente (Omiss), durante il periodo di congedo straordinario retribuito non maturerà il congedo ordinario, pur tuttavia, ai sensi del comma 5-quater del D.L.vo n. 151 del 26/03/2001 per come introdotto dall'art. 4, comma 1 lettera b) del D.L.vo n. 119 del 18/07/2011, avrà diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbe maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa, atteso che il periodo del congedo in parola non supera mesi sei.

4. **Notificare** copia del presente provvedimento alla dipendente (Omiss).

5. **Dare atto** che il presente provvedimento non implica alcun impegno di spesa.

L' ISTR.RE AMM.VO
f.to (Dott.ssa Concetta Giaquinta)

IL DIRIGENTE
f.to (Dott. Giuseppe Sulsenti)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, dal 12.04.2024 al 26.04.2024 e registrata al n.....del registro pubblicazioni.

Vittoria, li.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO